



(Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e dell'art. 82 D.Lgs.117/2017)

Repertorio n. 54.809

Raccolta n. 30.898

ATTO MODIFICATIVO DELLA "Fondazione LIBRA"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattro maggio duemilaventuno

(04/05/2021)

In Padova, nel mio studio in Via Vicenza n. 8/B.

Avanti a me **MARIO CARACCILO** Notaio in Padova, iscritto nel Ruolo dei Notai del Distretto Notarile di Padova, alla presenza dei testimoni signori:

- CIARDI Roberta nata a Padova il 3 luglio 1968, residente in Padova, via Monte Pertica n. 7;

- ARCOLIN Giorgia nata a Padova il 5 novembre 1972, residente in Albignasego (PD), via Caravaggio n. 9;

è comparsa

FILIERI Giuseppina nata a Galatina (LE) l'1 febbraio 1980, residente in Padova, via delle Cave n. 152,

codice fiscale FLR GPP 80B41 D862I.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione per conto ed in rappresentanza della "**Fondazione LIBRA**", con sede in Padova, via Roberto Marin n. 6, codice fiscale 92307120284;

premessi che:

- con atto a mio rogito in data 18.02.2021, rep. n. 54.449, registrato a Padova in data 24.02.2021 al numero 7050, è stata costituita la Fondazione sopra indicata;

- nel suddetto atto costitutivo, i comparenti hanno espressamente facoltizzato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signora FILIERI Giuseppina, ad espletare tutte le pratiche occorrenti per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica e ad apportare all'atto costitutivo ed allo statuto le modifiche necessarie per il riconoscimento stesso nonché per l'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS e per l'iscrizione nel successivo Registro Unico del Terzo Settore;

- ai fini dell'iscrizione della suddetta fondazione nell'Anagrafe Unica delle Onlus, l'Agenzia delle entrate - Direzione Regionale del Veneto - con lettera in data 09.03.2021, Registro Ufficiale n. 0017870, ha comunicato alla "Fondazione LIBRA" il non accoglimento della domanda di iscrizione all'Anagrafe di cui sopra, riscontrando l'insussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 per il riconoscimento della qualifica di ONLUS e, precisamente, si possono enucleare in sintesi, senza alcuna pretesa di esemplificazione, i seguenti rilievi principali:

1) la Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore, adeguando il proprio statuto sociale alle disposizioni contenute nel "Codice del Terzo Settore", tuttavia manca l'espressa previsione che i relativi effetti decorreranno dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, del suddetto Codice e che alla stessa data cessi l'efficacia delle clausole statutarie previste dal D. Lgs. 460/97, ivi contemplate, incompatibili con la nuova disciplina degli ETS;

Registrato a
Padova
il 04/05/2021
al n. 17827 S1T
Euro 200,00

2) manca la previsione di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996, n. 662;

3) le attività istituzionali e di carattere assistenziale indicate non sono dirette all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale così come specificato dal comma 2 dell'art. 10, D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, nonché per le attività di carattere accessorio non c'è piena coincidenza con quanto previsto dalla lettera c), primo comma, articoli 10, D. Lgs. 460/97 e dal comma 5 art. 10 del medesimo D. Lgs.;

- si rende, pertanto, necessario apportare le modifiche indicate all'attuale statuto, in conformità a quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto.

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, alla continua presenza dei testimoni, stante la narrativa che precede, e volendosi addivenire all'effettiva modifica dell'attuale statuto della "Fondazione LIBRA" in conformità a quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto, ai fini dell'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Onlus, la comparente, nella qualità suddetta ed autorizzata alla sottoscrizione del presente atto in forza dei poteri conferitile nell'atto costitutivo della fondazione a mio rogito in data 18.02.2021, rep. n. 54.449, registrato a Padova in data 24.02.2021 al numero 7050,

d i c h i a r a

- di modificare gli articoli 1), 3) 4) e 22) dello statuto della "Fondazione LIBRA" in conformità a quanto richiesto, ai fini dell'iscrizione della suddetta fondazione nell'Anagrafe Unica delle Onlus, come segue:

"ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione LIBRA" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 e seguenti del codice civile e del D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997

La Fondazione, previo parere favorevole della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, assumerà la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale previa iscrizione nel registro di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997 e utilizzerà l'acronimo "Onlus" nella denominazione (che sarà quindi "Fondazione LIBRA ONLUS") negli atti, nella corrispondenza, e nelle comunicazioni al pubblico ed in qualsivoglia segno distintivo.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione LIBRA ETS".

La denominazione " LIBRA E.T.S." è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Ai sensi dell'art. 102 D.Lgs. 117/2017 le disposizioni relative alle ONLUS (art. 10 e ss. D.Lgs. 460/1997) sono abrogate a decorrere dal termine di cui

all'art. 104 comma 2 D.Lgs 117/2017 (periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101 comma 10 D.Lgs citato e comunque successivo all'operatività del predetto Registro Unico); conseguentemente, gli effetti delle disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore decorreranno dal termine previsto dall'articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore e alla stessa data cesserà l'efficacia delle clausole statutarie previste dal D. Lgs. 460/97, ivi contemplate, incompatibili con la nuova disciplina degli ETS. La fondazione ha durata a tempo indeterminato.";

"ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

La Fondazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro e, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si prefigge lo scopo di:

- prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo in ogni sua forma, mediante incontri nelle scuole e colloqui privati o durante convegni e conferenze organizzati aventi ad oggetto il predetto tema al fine di sensibilizzare in generale il territorio italiano, il tutto attraverso sia testimonianze dirette, sia mediante l'ausilio di operatori specializzati;
- aiutare i ragazzi o in generale le persone che provocano il bullismo mediante corsi e attività socialmente utili;
- aiutare i ragazzi ed in generale le persone oggetto di atti di bullismo e che hanno subito o continuano a subire in ambito scolastico o extrascolastico comportamenti comunque aggressivi e violenti di natura sia fisica, sia psicologia e le loro famiglie e persone loro vicine ad affrontare e superare detta situazione, offrendo, a titolo esemplificativo, spazi di ascolto e supporto alle vittime del fenomeno e alle loro famiglie o persone vicine.

In particolare la Fondazione si propone di svolgere le proprie attività esclusivamente per sollevare lo stato di soggetti che versano in condizioni di disagio sociale conclamato, indirizzando l'attività direttamente a favore degli stessi, puntualmente operando a tal fine nei seguenti settori:

Area formativa e promozione della cultura:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità e della non violenza;
- attività di formazione e di informazione all'interno di istituti scolastici, ove verranno avviati dei percorsi di informazione, formazione e attività laboratoriali che coinvolgeranno gli studenti dell'istituto frequentato dal soggetto utente, i docenti, il personale ATA e amministrativo, i genitori e le figure di riferimento che a vario titolo si occupano del fare educazione;
- organizzare dibattiti, seminari di studi, convegni, presentazioni ed altre manifestazioni pubbliche;
- formazione per promuovere e diffondere la cultura del rispetto del valore della persona, della legalità e dell'educazione alla convivenza civile, metodologie, strumenti e materiali con iniziative, attività, pubblicazioni e percorsi rivolti a formatori, educatori, docenti ed operatori delle scuole di ogni ordine e grado, a centri di giustizia minorile e servizi sociali connessi;

- promozione delle pari opportunità;
- attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della fondazione;

Area clinica e assistenziale, da intendersi quale attività non rientrante fra quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, a beneficio di soggetti in condizioni di disagio connesso a situazioni psicofisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado, grave disagio economico familiare, emarginazione sociale e, dunque, nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili al fine di assicurarne la protezione sociale e, precisamente:

- fornire un luogo di accoglienza in cui si possa ricominciare a vivere liberi dalla violenza, dagli stereotipi, dalla ghettizzazione e dalla esclusione sociale, agendo in collaborazione con le principali agenzie educative e le comunità locali, con il principale obiettivo di far recuperare una vita di Significato alla Identità sofferente in conseguenza del coinvolgimento in episodi di violenza subiti od agiti;
- avviare un processo di selezione per attivare sedi locali costituenti le articolazioni operative di una rete di dimensione nazionale, nella convinzione che sia indispensabile per una concreta efficacia nel raggiungimento dello scopo, creare una sinergia forte in tutto il territorio nazionale;
- organizzare e gestire dei "Poli operativi" in tutte le regioni che si muovono nella medesima direzione, sempre sotto il proprio coordinamento e monitoraggio, in funzione di Centro Europeo;
- tenere colloqui di accoglienza, finalizzati all'analisi dei bisogni e della situazione che il soggetto si trova a vivere che derivi o sia legato a qualsiasi forma di violenza subita e/o agita (sia fisica che psicologica) che afferisca al fenomeno del bullismo, cyberbullismo, mobbing, bossing;
- tenere colloqui di psicoterapia, per proporre al soggetto utente un percorso di sedute di psicoterapia in cui si possa elaborare il vissuto traumatico;
- tenere colloqui di psicoterapia destinati agli adulti che si occupano di educazione, a partire dalla famiglia sino agli insegnanti/educatori;
- tenere colloqui con tecnici informatici, indispensabili per affrontare le problematiche attinenti agli episodi di cyberbullismo;
- attivare gruppi di sostegno;
- attivare progetti mirati destinati alle famiglie in cui sono inseriti soggetti coinvolti in episodi di violenza subita od agita.

Per la realizzazione di tali scopi la Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle summenzionate ad eccezione di quelle ad esse connesse. Qualora la Fondazione abbia assunto la qualifica di Ente del Terzo Settore, non è consentito lo svolgimento di attività diverse da quelle elencate dall'art. 5, D.Lgs. 117/2017, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse come previsto e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.";

"ART. 4

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

In relazione a tali attività di carattere accessorio ai sensi della lettera c), primo comma, art. 10 D. Lgs. 460/97 la Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a), primo comma, art. 10 D. Lgs. 460/97 [ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse] e diverse da quelle menzionate dal comma 5, art. 10) D. Lgs. 460/97 che disciplina le attività connesse a quelle istituzionali.

La Fondazione potrà, quindi, nel perseguimento dei propri fini istituzionali:

- sovvenzionare studi, ricerche, indagini, stimolare iniziative editoriali, realizzare e distribuire prodotti editoriali, video e multimediali, funzionali ai fini istituzionali;

- stabilire rapporti anche duraturi e cooperare con Organizzazioni, Istituzioni ed Enti impegnati nel perseguimento dei medesimi fini istituzionali;

- avvalersi di consulenze esterne conferendo a terzi incarichi per l'esecuzione di servizi funzionali al perseguimento dei fini istituzionali.

La Fondazione si propone, inoltre, di istituire relazioni con altri enti o associazioni aventi finalità simili, scuole, enti locali, ed altre istituzioni su tutto il territorio nazionale e estero, per la realizzazione di gemellaggi, studi comparati ed altre iniziative comuni rientranti negli scopi istituzionali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione può, tra l'altro, stipulare, al fine di realizzare l'attività istituzionale, ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie o in altro diritto reale, di immobili, nonchè amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima;

la fondazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- promuovere manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, o tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la fondazione, gli operatori dei settori di attività della fondazione e il pubblico;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione potrà svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale ed estero.";

"ART. 22

SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, sentito il parere del Presidente Onorario, e previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione, sentito il Fondatore Promotore e a seguito di parere

favorevole dell'organismo di controllo secondo la normativa vigente può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri Enti del Terzo Settore che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23.12.1996 n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26.09.2000 (in G.U. n. 229 del 30.09.2000), salva diversa destinazione imposta dalla Legge.";

- di approvare la redazione aggiornata dello Statuto Sociale, a seguito dell'intervenuta deliberazione, Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per espressa dispensa della comparente che dichiara di averne esatta conoscenza.

Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico di chi ha dato luogo alla presente modifica.

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, in presenza dei testimoni, alla comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore 9,53 (ore nove e minuti cinquantatré).

Scritto da persona di mia fiducia occupa due fogli per sei pagine e fin qui della presente settimana.

Firmato: FILIERI Giuseppina

Roberta CIARDI teste

Giorgia ARCOLIN teste

MARIO CARACCILO Notaio (L.S.)



----- **Allegato "A" al n. 30.898 di Raccolta** -----

----- **Statuto della Fondazione** -----

----- **ART. 1** -----

----- **GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO** -----

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione LIBRA" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 e seguenti del codice civile e del D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 -----

La Fondazione, previo parere favorevole della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, assumerà la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale previa iscrizione nel registro di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997 e utilizzerà l'acronimo "Onlus" nella denominazione (che sarà quindi "Fondazione LIBRA ONLUS") negli atti, nella corrispondenza, e nelle comunicazioni al pubblico ed in qualsivoglia segno distintivo. -----

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile. -----

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione LIBRA ETS". -----

La denominazione " LIBRA E.T.S." è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico. -----

Ai sensi dell'art. 102 D.Lgs. 117/2017 le disposizioni relative alle ONLUS (art. 10 e ss. D.Lgs. 460/1997) sono abrogate a decorrere dal termine di cui all'art. 104 comma 2 D.Lgs 117/2017 (periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101 comma 10 D.Lgs citato e comunque successivo all'operatività del predetto Registro Unico); conseguentemente, gli effetti delle disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore decorreranno dal termine previsto dall'articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore e alla stessa data cesserà l'efficacia delle clausole statutarie previste dal D. Lgs. 460/97, ivi contemplate, incompatibili con la nuova disciplina degli ETS. -----

La fondazione ha durata a tempo indeterminato. -----

----- **ART. 2** -----

----- **SEDE** -----

La Fondazione ha sede all'indirizzo determinato dal Fondatore Promotore in sede di costituzione dell'ente, in Padova, Via Roberto Marin n. 6. -----

Potranno istituirsi sedi secondarie e sedi operative anche in altre località con delibera del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali; di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie istituite. -----

La Fondazione, per il raggiungimento delle sue finalità, opera in tutto il territorio nazionale. -----

----- **ART. 3** -----

----- **SCOPI E ATTIVITÀ** -----

La Fondazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro e, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si prefigge lo scopo di: -----

- prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo in ogni sua forma, mediante incontri nelle scuole e colloqui privati o durante convegni e conferenze organizzati aventi ad oggetto il predetto tema al fine di sensibilizzare in generale il territorio italiano, il tutto attraverso sia testimonianze dirette, sia mediante l'ausilio di operatori specializzati; -----

- aiutare i ragazzi o in generale le persone che provocano il bullismo mediante corsi e attività socialmente utili; -----

- aiutare i ragazzi ed in generale le persone oggetto di atti di bullismo e che hanno subito o continuano a subire in ambito scolastico o extrascolastico comportamenti comunque aggressivi e violenti di natura sia fisica, sia psicologia e le loro famiglie e persone loro vicine ad affrontare e superare detta situazione, offrendo, a titolo esemplificativo, spazi di ascolto e supporto alle vittime del fenomeno e alle loro famiglie o persone vicine. ---

In particolare la Fondazione si propone di svolgere le proprie attività esclusivamente per sollevare lo stato di soggetti che versano in condizioni di disagio sociale conclamato, indirizzando l'attività direttamente a favore degli stessi, puntualmente operando a tal fine nei seguenti settori: -----

Area formativa e promozione della cultura: -----

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

- attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----

- promozione della cultura della legalità e della non violenza; -----

- attività di formazione e di informazione all'interno di istituti scolastici, ove verranno avviati dei percorsi di informazione, formazione e attività laboratoriali che coinvolgeranno gli studenti dell'istituto frequentato dal soggetto utente, i docenti, il personale ATA e amministrativo, i genitori e le figure di riferimento che a vario titolo si occupano del fare educazione; -----

- organizzare dibattiti, seminari di studi, convegni, presentazioni ed altre manifestazioni pubbliche; -----

- formazione per promuovere e diffondere la cultura del rispetto del valore della persona, della legalità e dell'educazione alla convivenza civile, metodologie, strumenti e materiali con iniziative, attività, pubblicazioni e percorsi rivolti a formatori, educatori, docenti ed operatori delle scuole di ogni ordine e grado, a centri di giustizia minorile e servizi sociali connessi;

- promozione delle pari opportunità; -----

- attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della fondazione; -----

Area clinica e assistenziale, da intendersi quale attività non rientrante fra quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, a beneficio di soggetti in condizioni di disagio connesso a situazioni psicofisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado, grave disagio economico familiare, emarginazione sociale e, dunque, nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili al fine di assicurarne la protezione sociale e, precisamente: -----

- fornire un luogo di accoglienza in cui si possa ricominciare a vivere liberi dalla violenza, dagli stereotipi, dalla ghettizzazione e dalla esclusione sociale, agendo in collaborazione con le principali agenzie educative e le comunità locali, con il principale obiettivo di far recuperare una vita di

Significato alla Identità sofferente in conseguenza del coinvolgimento in episodi di violenza subiti od agiti; -----

- avviare un processo di selezione per attivare sedi locali costituenti le articolazioni operative di una rete di dimensione nazionale, nella convinzione che sia indispensabile per una concreta efficacia nel raggiungimento dello scopo, creare una sinergia forte in tutto il territorio nazionale; -----

- organizzare e gestire dei "Poli operativi" in tutte le regioni che si muovono nella medesima direzione, sempre sotto il proprio coordinamento e monitoraggio, in funzione di Centro Europeo; -----

- tenere colloqui di accoglienza, finalizzati all'analisi dei bisogni e della situazione che il soggetto si trova a vivere che derivi o sia legato a qualsiasi forma di violenza subita e/o agita (sia fisica che psicologica) che afferisca al fenomeno del bullismo, cyberbullismo, mobbing, bossing; -----

- tenere colloqui di psicoterapia, per proporre al soggetto utente un percorso di sedute di psicoterapia in cui si possa elaborare il vissuto traumatico; -----

- tenere colloqui di psicoterapia destinati agli adulti che si occupano di educazione, a partire dalla famiglia sino agli insegnanti/educatori; -----

- tenere colloqui con tecnici informatici, indispensabili per affrontare le problematiche attinenti agli episodi di cyberbullismo; -----

- attivare gruppi di sostegno; -----

- attivare progetti mirati destinati alle famiglie in cui sono inseriti soggetti coinvolti in episodi di violenza subita od agita. -----

Per la realizzazione di tali scopi la Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle summenzionate ad eccezione di quelle ad esse connesse. Qualora la Fondazione abbia assunto la qualifica di Ente del Terzo Settore, non è consentito lo svolgimento di attività diverse da quelle elencate dall'art. 5, D.Lgs. 117/2017, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse come previsto e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge. -----

ART. 4

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. -----

In relazione a tali attività di carattere accessorio ai sensi della lettera c), primo comma, art. 10 D. Lgs. 460/97 la Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a), primo comma, art. 10 D. Lgs. 460/97 [ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse] e diverse da quelle menzionate dal comma 5, art. 10) D. Lgs. 460/97 che disciplina le attività connesse a quelle istituzionali. -----

La Fondazione potrà, quindi, nel perseguimento dei propri fini istituzionali:

- sovvenzionare studi, ricerche, indagini, stimolare iniziative editoriali, realizzare e distribuire prodotti editoriali, video e multimediali, funzionali ai fini istituzionali; -----

- stabilire rapporti anche duraturi e cooperare con Organizzazioni, Istituzioni ed Enti impegnati nel perseguimento dei medesimi fini istituzionali; -----

- avvalersi di consulenze esterne conferendo a terzi incarichi per l'esecuzione di servizi funzionali al perseguimento dei fini istituzionali. -----

La Fondazione si propone, inoltre, di istituire relazioni con altri enti o associazioni aventi finalità simili, scuole, enti locali, ed altre istituzioni su tutto il territorio nazionale e estero, per la realizzazione di gemellaggi, studi comparati ed altre iniziative comuni rientranti negli scopi istituzionali. -----

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione può, tra l'altro, stipulare, al fine di realizzare l'attività istituzionale, ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie o in altro diritto reale, di immobili, nonché amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; -----

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; -----

la fondazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; -----

- promuovere manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, o tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la fondazione, gli operatori dei settori di attività della fondazione e il pubblico; -----

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. -----

La Fondazione potrà svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale ed estero. -----

ART. 5 -----

PATRIMONIO -----

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Il Patrimonio è composto da: -----

- Fondo di dotazione; -----

- Fondo di gestione. -----

A) Il fondo di dotazione è intangibile ed è costituito: -----

- dai conferimenti in denaro o beni immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal fondatore e successivamente dai benefattori e dai Partecipanti ordinari, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili, ove ne sia specificata la destinazione a detto fondo; -----

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio; -----

- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione. -----

B) Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è così costituito: -----

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; -----

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione; -----
- dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio di Amministrazione; -----
- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici/privati in genere; -----
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima. -----
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore. -----

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa. -----

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere. -----

La Fondazione non potrà percepire somme di denaro da parte degli assistiti se non nei limiti della copertura delle spese sostenute. -----

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. -----

Entro tale termine il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il rendiconto consuntivo economico e finanziario di quello decorso. -----

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 (trenta) giugno. -----

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della fondazione. -----

Il bilancio preventivo e consuntivo dovranno essere accompagnati rispettivamente dalla Relazione programmatica sull'attività da svolgere nell'anno e dalla Relazione sull'andamento della gestione nonché dalla Nota integrativa. -----

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della fondazione. -----

I Bilanci e le predette Relazioni accompagnatorie dovranno essere pubblicati sul sito internet della Fondazione e sul sito internet istituzionale del Fondatore Promotore. -----

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, deve essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli

stanziamenti del bilancio approvato. -----

Gli impegni di spesa e obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della fondazione o da membri del Consiglio di amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, devono essere ratificati dal Consiglio di amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali devono essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. -----

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve comunque denominate durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge -----

ART.7 -----

MEMBRI DELLA FONDAZIONE -----

I membri della Fondazione si dividono in: -----

- Fondatore Promotore; -----
- Partecipanti ordinari; -----
- Partecipanti onorari; -----
- Volontari. -----

ART.8 -----

FONDATORE PROMOTORE -----

È "Fondatore Promotore" l'ente Fondazione AssoSafe che ha sottoscritto l'atto costitutivo ed ha contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale. ----

ART. 9 -----

PARTECIPANTI -----

Possono divenire "Partecipanti ordinari" le persone fisiche o giuridiche private che condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a contribuire alla realizzazione dello scopo della Fondazione mediante contributi in denaro nella misura non inferiore a quella che sarà stabilita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione, ovvero di immobili o beni mobili e strumentali destinati allo svolgimento delle attività della Fondazione ed a quelle ad esse accessorie ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo, oppure con la prestazione di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. -----

La qualifica di Partecipante Ordinario dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita. -----

Possono divenire "Partecipanti Onorari" le persone fisiche che, per particolari esperienze di vita e di professione possano concretamente contribuire con le loro idee, presenza ed attività al raggiungimento degli scopi della Fondazione. -----

I membri Partecipanti della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'Organo di Controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti

da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali. -----

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla fondazione e comunque ai locali e alle strutture funzionali della medesima. -----

ART. 10 -----

VOLONTARI -----

Sono "Volontari" (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 117/2017, e con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro una volta istituito) le persone fisiche che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla fondazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività. -----

Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. -----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. -----

ART. 11 -----

AMMISSIONE, ESCLUSIONE, DECADENZA E RECESSO -----

L'ammissione del nuovo Partecipante Ordinario o Volontario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta -----

La richiesta di ammissione va presentata all'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro dei Partecipanti/Volontari. -----

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

La qualifica di Partecipante Onorario è acquisita per effetto di nomina deliberata dal Consiglio di Amministrazione. -----

Il Consiglio di amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: -----

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; -----

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione; -----

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. -----

Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre)

non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati. -----
Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo
anche per le seguenti cause: -----

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; -----
 - apertura di procedure di liquidazione; -----
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. -
- I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo
restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. -----

ART. 12

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione: -----

- il Consiglio di Amministrazione; -----
- il Presidente; -----
- il Presidente Onorario; -----
- il Vice Presidente; -----
- l'Organo di Controllo; -----
- l'Assemblea dei Partecipanti; -----
- il Comitato Scientifico. -----

ART. 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di
membri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette). -----

La determinazione del numero dei consiglieri e la composizione del primo
Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della costituzione della
Fondazione ad opera del Fondatore Promotore. -----

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, e
sono riconfermabili, salvo parziale deroga per i componenti della prima
consigliatura, nominati con l'atto costitutivo, per i quali è stabilita la durata di
anni tre per uno dei componenti deciso dal Consiglio stesso nella sua prima
seduta. -----

Spetta al Consiglio stesso deliberare il numero dei componenti dell'organo
per i successivi mandati. È inoltre in sua facoltà deliberare la variazione
della durata della carica dell'organo, mediante espressa modifica del
presente Statuto che avrà efficacia a partire dalla consigliatura successiva a
quella in cui la modifica è deliberata. -----

In ogni ipotesi di vacanza dalla carica di uno o più Consiglieri, il Consiglio di
Amministrazione provvede alla nomina per cooptazione dei sostituti, che
resteranno in carica fino allo spirare del termine degli altri. -----

La nomina dei Consiglieri sostituti è obbligatoria solamente nell'ipotesi che
sia necessario reintegrare il numero minimo dei componenti dell'organo. --

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione
ordinaria e straordinaria della Fondazione. -----

In particolare il Consiglio di Amministrazione: -----

1. delibera il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e
la relazione accompagnatoria e finanziaria; -----
2. delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e
lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione
degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al
presente Statuto; -----
3. determina i criteri in base ai quali i soggetti aspiranti possono divenire

- Partecipanti e procede alla relativa nomina; -----
4. predispone ed approva il regolamento della Fondazione e, ove ritenuto opportuno, eventuali codici di comportamento per i Partecipanti e/o i volontari, e per i componenti del Comitato Scientifico; -----
 5. individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione, e ne predispone ed approva annualmente i programmi e gli obiettivi; -----
 6. elegge nel proprio seno il Presidente della Fondazione, in ipotesi di vacanza della sua carica; -----
 7. elegge nel proprio seno, ove ritenuto opportuno, il Vice Presidente vicario che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni; -----
 8. nomina l'Organo di Controllo, in ogni ipotesi di vacanza della carica; -
 9. nomina i componenti del Comitato Scientifico, su proposta del Presidente; -----
 10. delibera, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dello Statuto; -----
 11. conferisce speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni; -----
 12. nomina, ove ritenuto opportuno, procuratori speciali e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico; -----
 13. delibera, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto; -----
 14. svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto. --
- Il compenso per i componenti dell'organo amministrativo, ed il rimborso delle spese sostenute, purché regolarmente giustificate, sarà regolato da un predisponendo regolamento interno della fondazione. -----
- Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. ---
- Il componente del Consiglio di Amministrazione che contravviene ai principi ispiratori della fondazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio stesso, sentito l'Organo di Controllo. -----
- Le dimissioni del Consigliere vanno presentate in forma scritta al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito. -----

ART. 14

CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, tutte le volte che lo ritenga opportuno, o su richiesta di uno dei suoi membri. -----

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno -----

La convocazione è portata a conoscenza di tutti gli aventi diritto con le modalità ritenute più opportune e documentate senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei e con almeno tre giorni di preavviso; in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. -----

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso

giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. -----

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa la presenza per delega. -----

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, o di chi ne esercita le funzioni in via sostitutiva. -----

All'inizio di ogni riunione i presenti designano un segretario per la redazione del verbale dell'adunanza. -----

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni. -----

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione. -----

ART. 15

PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea di Partecipazione. -----

Il Presidente è nominato per la prima volta all'atto della costituzione della Fondazione ad opera del Fondatore Promotore, e resta in carica a tempo indeterminato, salva l'ipotesi di sue dimissioni volontarie. -----

Il Presidente ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. -----

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della fondazione. -----

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio. Il Consiglio può attribuire al Presidente specifici poteri di straordinaria amministrazione in via continuativa. -----

Adotta, ricorrendo casi di necessità ed urgenza, ogni provvedimento opportuno anche relativo ad atti straordinari, con l'obbligo di riferire per iscritto al primo Consiglio da convocare entro 30 (trenta) giorni per ratifica del suo operato. -----

Spetta inoltre al Presidente l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio --
In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione. -----

In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice-presidente, ove nominato, altrimenti da un Consigliere, dal medesimo Presidente stabilmente individuato, che esercita le stesse funzioni e ha gli stessi poteri del presidente. -----

In caso di dimissioni, morte o gravi inadempienze, ritenute tali dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvede ad eleggere un Presidente tra gli

altri membri del Consiglio di Amministrazione. -----

ART. 16 -----

PRESIDENTE ONORARIO -----

Il Presidente Onorario è nominato dal Fondatore Promotore all'atto della costituzione della Fondazione, e dura in carica a tempo indeterminato, salva la facoltà di dimissioni volontarie ed esclusa ogni possibilità di revoca.

Il Presidente Onorario svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione, e può partecipare a tutte le adunanze di tale organo, senza diritto di voto. -----

Il presidente Onorario è portavoce della Fondazione ed ambasciatore dell'ente in ogni contesto pubblico, nei rapporti con le istituzioni della Repubblica Italiana, con gli organi e le agenzie emanazioni dell'Unione Europea e con i rappresentanti degli Stati esteri. Ha la funzione di promuovere l'immagine e le attività della fondazione, anche tramite la ricerca di finanziamenti, di origine pubblica o privata, e occasioni per stabilire collaborazioni e partnerships, nazionali ed internazionali, nel costante perseguimento degli scopi statutari. -----

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ed il suo Presidente per quanto di propria competenza, possono conferirgli in via permanente o per determinati affari, poteri di amministrazione ordinaria o straordinaria, da adottarsi con atti in conformità al presente statuto. -----

È rimessa a normativa interna della Fondazione che regola la materia in via generale, o in forza di apposite delibere del Consiglio di Amministrazione per ipotesi particolari, il riconoscimento di rimborsi per le spese sostenute nell'espletamento delle funzioni della carica di cui al presente articolo. -----

ART. 17 -----

VICE-PRESIDENTE -----

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti un Vice-presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente. -----

Il Vice Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile -----

Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice-presidente. -----

il Vice-presidente ha il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento di quello, in tali occasioni esercita le stesse funzioni ed ha gli stessi poteri del Presidente, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo. -----

ART. 18 -----

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE -----

Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno. -----

L'Assemblea rappresenta momento di sintesi, analisi e confronto di tutte le componenti della Fondazione. -----

Hanno diritto di partecipare alle adunanze dell'Assemblea i Consiglieri della Fondazione, i componenti del Comitato Scientifico e l'Organo di Controllo. -

L'Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. -----

L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei

suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. -----

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. -----

L'ordine del giorno dell'adunanza è formato dal Presidente. Quando l'Assemblea è convocata su richiesta dei suoi membri, questi hanno facoltà di proporre argomenti da porre all'ordine del giorno. L'approvazione dell'ordine del giorno è in ogni caso decisa dal Presidente, che quando non accoglie le proposte dei membri richiedenti deve rendere specifica motivazione del diniego, per iscritto in calce all'avviso di convocazione oppure verbalmente in apertura dell'adunanza. -----

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice-presidente, se nominato, o, in alternativa da un Consigliere, dal medesimo Presidente stabilmente individuato. -----

All'inizio di ogni riunione i presenti designano un segretario per la redazione del verbale dell'adunanza. -----

Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. -----

Le sedute dell'Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei Partecipanti presenti. -----

L'Assemblea non ha poteri deliberativi. -----

ART. 19

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è Organo d'indirizzo propositivo, consultivo e di valutazione della Fondazione. -----

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti tecnici e scientifici delle singole manifestazioni di rilevante importanza e dei programmi di ricerca generali. -----

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre (3) ad un massimo di dodici (12), è presieduto dal Presidente della Fondazione, che ne costituisce membro di diritto a tempo indeterminato. -----

Il Comitato Scientifico è così composto: -----

a) Presidente del Comitato Scientifico -----

b) Segretario del Comitato Scientifico -----

c) Consiglieri Scientifici. -----

I membri sono scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, che si sono distinte nel campo della formazione, o comunque di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. -----

I membri del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. -----

I membri del Comitato Scientifico non ricevono alcun compenso economico per la partecipazione alle sedute ed alle riunioni relative alle ricerche che sono incaricati di seguire. -----

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire annualmente un rimborso spese in proporzione alle attività progettuali svolte dal Comitato Scientifico.

Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. -----

Le professionalità coinvolte nell'organico del Comitato Scientifico sono afferenti alle aree di seguito definite in via non tassativa: -----

- psicologica – psicoterapica; -----
- psichiatrica; -----
- criminologica e sociale; -----
- educativa – scolastica; -----
- giuridica; -----
- informatica; -----
- comunicazione; -----
- progettazione; -----
- famiglia; -----

Il Consiglio di Amministrazione, può valutare, su indicazioni del Presidente Scientifico, l'allargamento del Comitato Scientifico ad altre personalità e figure di particolare rilevanza professionale, che diverranno membri a tutti gli effetti. -----

Per la soluzione di questioni riguardanti il Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione decide con voto all'unanimità. -----

La disciplina del suo funzionamento ed ulteriore normativa integrativa, relativa alla sua costituzione, alle modalità di convocazione, alla validità delle sedute e delle deliberazioni, e sulle procedure inerenti alle sue attività ordinarie, sono dettate con regolamento interno emanato dal Consiglio di Amministrazione. -----

ART. 20 -----

ORGANO DI CONTROLLO -----

L'Organo di Controllo della Fondazione è composto da un solo membro effettivo. -----

Il soggetto gerente le funzioni dell'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 2397 del codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. -----

L'Organo di Controllo resta in carica 4 anni e può essere riconfermato. -----

È nominato per la prima volta all'atto della costituzione della Fondazione ad opera del Fondatore Promotore. -----

La carica può cessare per dimissioni volontarie. È esclusa la possibilità di revoca ad opera del consiglio di Amministrazione. -----

In particolare L'Organo di Controllo: -----

1. vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; -----

2. vigila sulla trasparenza della gestione, sul rispetto dei fini istituzionali e sulla garanzia dell'impiego corretto delle risorse; -----

3. esercita compiti di monitoraggio periodico sulla correttezza degli atti gestionali posti in essere dagli amministratori, soprattutto in ipotesi di raccolta fondi e connesso impiego delle risorse; -----
4. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Ente; -----
5. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. -----
6. può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere al Consiglio di Amministrazione, o ai singoli Consiglieri, notizie sull'andamento delle attività istituzionali o su determinati affari. -----

----- **ART. 21** -----

----- **CLAUSOLA ARBITRALE** -----

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, e quelle che dovessero insorgere tra la Fondazione e ciascun componente degli organi statutari, ovvero ciascun partecipante, ovvero tra componenti degli organi statutari e Partecipanti, che abbiano per oggetto diritti disponibili e/o impugnazioni di delibere degli organi statutari, comprese quelle promosse da amministratori e liquidatori ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dall'Organo di Controllo della Fondazione, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti. -----

Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro. -----

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 (novanta) giorni dall'insediamento. -----

La sede dell'arbitrato è stabilita presso la sede della Fondazione, quale sarà risultante al momento del deferimento della controversia al collegio arbitrale, come da sua pubblicazione nel RUNTS a norma di legge. -----

----- **ART. 22** -----

----- **SCIoglimento DELLA FONDAZIONE** -----

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, sentito il parere del Presidente Onorario, e previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore. -----

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge. -----

La Fondazione, sentito il Fondatore Promotore e a seguito di parere favorevole dell'organismo di controllo secondo la normativa vigente può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri Enti del Terzo Settore che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali. -----

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, prima del

termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23.12.1996 n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26.09.2000 (in G.U. n. 229 del 30.09.2000), salva diversa destinazione imposta dalla Legge. -----

----- **ART. 23** -----

----- **CLAUSOLA DI RINVIO- REGOLAMENTO** -----

Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente Statuto si applicano le disposizioni del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge speciali vigenti in materia, norme accessorie e regolamentari di attuazione e del regolamento interno redatto dal Consiglio di Amministrazione. -----

----- **ART. 24** -----

----- **NORMA TRANSITORIA** -----


Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo. -----

Firmato: FILIERI Giuseppina -----

Roberta CIARDI teste -----

Giorgia ARCOLIN teste -----

MARIO CARACCILO Notaio (L.S.) -----



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, firmato come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.